

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1446

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANGELONI, LONDEI, D'ALESSANDRO
PRISCO, FALOMI, PASQUINO, DE GUIDI, CARPINELLI e
GUBBINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1995

Interventi per il patrimonio culturale e artistico delle località
attraversate dall'antica via consolare Flaminia

ONOREVOLI SENATORI. - «Una delle più antiche e famose strade d'Italia, è la Flaminia che da Roma metteva a Rimini toccando Otricoli, Narni, Terni, Foligno e Spoleto sul versante meridionale dell'Appennino e, sul versante adriatico, Cagli, Fossombrone, Fano e Pesaro».

Così iniziava la relazione del capo del Genio civile della provincia di Pesaro e Urbino datata dicembre 1878, con cui si descriveva lo stato e la storia del tratto pesarese della via consolare Flaminia.

Una esperienza pilota di valorizzazione di tale arteria e delle località da essa attraversate è stato effettuato dalla provincia di Pesaro e Urbino in accordo con i comuni inte-

ressati, la sovrintendenza archeologica, l'università, il provveditorato e le scuole.

Tale esperienza può essere estesa a tutti i comuni attraversati dall'antica via (Roma, Castelnuovo di Porto, Civita Castellana, Magliano Sabina, Narni, Terni, Spoleto, Trevi, Foligno, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo, Cantiano, Cagli, Acquafredda, Fermignano, Fossombrone, Serrungarina, Saltara, Cartoceto, Montefelcino, Fano, Pesaro, Gabicce, Cattolica, Riccione, Rimini) facendo riferimento per i programmi alle amministrazioni provinciali le quali sono competenti ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata, per gli anni 1995 e 1996, la spesa complessiva di lire 100 miliardi per la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico delle città attraversate dall'antica via consolare Flaminia.

2. Le proposte degli interventi di salvaguardia e valorizzazione di cui al comma 1, presentate dalle province interessate e dalle competenti soprintendenze, sono esaminate dai comitati regionali per i beni culturali previsti dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Il Ministro per i beni culturali e ambientali sulla base delle proposte coordinate dal competente ufficio centrale, sentito il Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali, approva, con proprio decreto, il piano degli interventi da realizzare.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

